



GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO
P.F. Tutela del territorio di MACERATA
PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it
email: funzione.tutelaterritoriomc@regione.marche.it

0505984|08/05/2018
|R_MARCHE|GRM|PTGC-
FMA|P
-

**AI RESPONSABILI DEL
SETTORE URBANISTICA
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
MACERATA
LORO SEDI**

**OGGETTO: CONFORMITA' STRUTTURALE PER ABUSI EDILIZI PARZIALI
REALIZZATI PRIMA DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL
TERRITORIO PROVINCIALE.**

Pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimento circa la procedura per l'accertamento di conformità a seguito di abusi edilizi parziali realizzati prima della classificazione sismica del territorio della Provincia.

Per economia illustrativa la trattazione deve essere suddivisa per tipologia costruttiva riguardante solo quella per cemento armato/struttura metallica/c.a.p./prefabbricato dal 1933 al 1983 e dopo il 1983 con la stessa tipologia sopra elencata, a cui si aggiunge quella in muratura.

Per la prima tipologia, che in pratica escludeva la tipologia in muratura, la norma prevedeva fino al 1972 il deposito in Prefettura e il controllo in capo alla stessa.

Il procedimento si concludeva con il collaudo statico, indispensabile per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità da parte del Comune di competenza.

Successivamente al 1972 (Legge 1086/71) la competenza veniva trasferita alla Regione Marche Ufficio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo mentre il controllo e la vigilanza veniva in capo al Comune (art. 10 e 11 - Legge 1086/71).

Il procedimento di competenza sopra evidenziato subiva una sostanziale modifica con l'entrata in vigore della normativa sismica (Legge 64/1974) che introduceva l'obbligo della denuncia dei lavori per tutte le costruzioni in zona sismica.

Il territorio della Provincia di Macerata veniva classificato sismico con il D.M. 10.02.1983 entrato in vigore il 07.04.1983, fatta eccezione per il Comune di Caldarola già dichiarato sismico con Legge 25.11.1962 n. 1684.

Per tutti gli edifici in muratura o struttura mista (muratura e c.a.) non c'era quindi l'obbligo del deposito del progetto strutturale presso il Genio Civile prima della classificazione sismica. Pertanto, eventuali difformità realizzate prima di tale data,

comprovate con documentazione certa o atto di notorietà del proprietario, non sono soggette a conformità strutturale.

Va da sé che eventuali difformità riscontrate tra gli elaborati disponibili di edifici in muratura, realizzati prima del 1983, non possono essere trattate a norma di legge successivamente emanata e comunque sono difformità che esulano dalla competenza di questo Ufficio.

Vale invece che **per tutte le restanti tipologie costruttive (cemento armato/struttura metallica/c.a.p./prefabbricato) in caso di lievi difformità al progetto depositato (a condizione che non incidano sul comportamento complessivo della struttura), ed in presenza di documentazione certa di fine lavori o agibilità rilasciata dal Comune o dalla Prefettura, non dovrà essere richiesto alcun parere alla scrivente Struttura Regionale.**

In quest'ultimo caso, l'Ufficio Tecnico Comunale potrà richiedere una relazione, redatta da un tecnico abilitato, che accerti la non rilevanza delle modifiche apportate e la conformità, al momento di esecuzione delle opere, del fabbricato alla normativa tecnica.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Vincenzo MARZIALETTI)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DLgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

AG/